

**CITTÀ DI LONATO DEL GARDA**

Piazza Martiri n. 12 – Lonato del Garda (BS)

Codice Fiscale 00832210173 – Partita IVA 00580570984

Contratto d'appalto in modalità elettronica

Numero \_\_\_\_\_ del repertorio dei contratti

**Servizio di assistenza domiciliare (SAD-SADH) triennio 2020/2022 -  
CIG. 808245902B**

Repubblica Italiana

Il giorno XXXXXXXXXXXX del mese di XXXXXXXXXXXX dell'anno  
XXXXXXXXXXXX, in comune di Lonato del Garda, presso il Municipio di  
Piazza Martiri della Libertà , n. 12, avanti a me Dott.ssa Valeria Ferro -  
Segretario del comune stesso, iscritto all'Albo dei Segretari comunali e  
provinciali del Ministero dell'Interno, Sezione della Regione Lombardia,  
ufficiale rogante ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. c) del decreto legislativo  
267/2000 (TUEL), sono comparsi,

da una Parte

l'ente **Città di Lonato del Garda** (di seguito Stazione appaltante) con sede  
in Piazza Martiri della Libertà n. 12, Lonato del Garda (BS), codice fiscale  
00832210173 - partita IVA 00580570984, qui rappresentato dal dirigente  
dell'area economico-finanziaria, Dottor **Davide Boglioni** nato a Iseo (BS) il  
15/02/1964, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, il quale  
dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente  
(giusto decreto sindacale n. 8 del 16/06/2015);

e dall'altra Parte

l'operatore economico XXXXXXXXXXXX (di seguito per brevità Appaltatore)

con sede in Via XXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX  
(XXXXXXXXXXXX), codice fiscale XXXXXXXXXXXX, partita IVA  
XXXXXXXXXXXX, nella persona del rappresentante legale XXXXXXXXXXXX  
nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX, Codice Fiscale  
XXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede della ditta, il quale  
agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Appaltatore.

Stazione appaltante ed Appaltatore nelle persone di cui sopra, della cui  
identità e poteri io Segretario comunale sono certo, non necessitano di  
testimoni ed il sottoscritto non ne richiede la presenza (art. 48 della legge  
89/1913 modificato dalla legge 246/2005).

**richiamati:**

- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e  
smi;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive  
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti  
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi  
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.) (altrove Codice);
- la lex specialis della procedura di gara;

**premesso che:**

- con determinazione n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX, il dirigente  
dell'area, ha avviato la procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto

oggetto del presente;

- svolta la selezione, con determinazione dirigenziale AS n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX, il medesimo dirigente ha approvato la proposta di aggiudicazione alla comparente ditta;
- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, con determinazione dirigenziale AS XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX in esito alla verifica dei requisiti in capo all'Appaltatore.

**Visti:**

- il Patto di Integrità del Comune di Lonato del Garda, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Legge 190/2012.
- il Piano Triennale della corruzione 2019/2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 29/04/2019, pubblicato sul sito internet istituzionale [www.comune.lonato.bs.it](http://www.comune.lonato.bs.it), amministrazione trasparente, sezione "altri contenuti", sotto sezione "corruzione";
- il Codice di Comportamento del Comune di Lonato del Garda, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 210 del 17/12/2013;

Tanto richiamato e premesso, le Parti come sopra costituite e rappresentate convergono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1 – AFFIDAMENTO, NORME E CONDIZIONI**

La Stazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto d'esecuzione a regola d'arte della prestazione dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane (SAD), disabili (SADH) e a nuclei familiari problematici in condizioni di disagio e di fragilità, permanente o temporaneo, impossibilitate a svolgere in modo autonomo le funzioni quotidiane fondamentali, residenti a Lonato del Garda. Nell'esecuzione della

prestazione, l'Appaltatore osserva le norme e le condizioni del presente e della documentazione seguente:

- documenti costitutivi la progettazione, comprensivi del capitolato prestazionale - progettazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.157 del 22/10/2019 (ALLEGATO A);
- polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 13 e 14;
- DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da "interferenze" di cui al successivo articolo 16.

Stazione appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e di approvare tali documenti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Tali documenti, sottoscritti dalle Parti, resteranno depositati presso gli uffici della Stazione Appaltante. Le Parti allegano al presente il capitolato prestazionale. A norma dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), l'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di comportamento della Stazione appaltante. L'inosservanza è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del presente.

#### **ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO**

All'appaltatore, per l'espletamento del servizio per l'intero periodo di cui al presente contratto, spetta il corrispettivo derivante dal numero delle ore di assistenza domiciliare effettivamente svolte e rendicontate. Il corrispettivo massimo complessivo presunto, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 1, è pari a euro XXXXXXXXXXXX (in lettere XXXXXXXXXXXX euro). I prezzi contrattuali unitari, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, in base

all'offerta presentata dall'appaltatore sono così determinati:

– prestazioni di ausilio socio-assistenziale ordinario € XXXXXXXXXXXX/ora oltre IVA 5%;

– prestazioni di ausilio socio-assistenziale festivo € XXXXXXXXXXXX/ora oltre IVA 5%;

– prestazioni sociali a supporto dei servizi comunali € XXXXXXXXXXXX/ora oltre IVA 5%;

L'appaltatore dovrà svolgere i propri compiti utilizzando mezzi e capitali propri, con autonoma organizzazione di fattori produttivi da esso stesso messi in campo. Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono quantificati pari a € 0,00. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

### **ARTICOLO 3 – DURATA CONTRATTUALE**

Il contratto ha la seguente durata dal 01/01/2020 al 31/10/2022. La durata

del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indispensabili per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei contratti per un periodo non superiore a **6 mesi**. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice durante il periodo di durata contrattuale il Comune si riserva di richiedere all'operatore economico ulteriori prestazioni oggetto di affidamento in relazione alla domanda di assistenza domiciliare.

#### **ARTICOLO 4 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore si impegna a fornire, entro 5 cinque giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo del responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del presente contratto (il "Responsabile del Contratto"), impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del Contratto. Il Responsabile del Contratto sarà l'interlocutore della Stazione appaltante per qualsiasi adempimento contrattuale inerente al servizio e garantirà la corretta organizzazione dello stesso servizio nonché, in particolare, l'assoluta e continua indipendenza tra il personale dell'operatore economico e quello della Stazione appaltante. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Contratto, per quanto di propria competenza, attiverà all'interno dell'Appaltatore e altresì nell'ambito dei rapporti tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione dei servizi, non siano, né si

ritengano, in alcun modo:

- assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Stazione appaltante;
- ovvero assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Stazione appaltante;
- ovvero inserite nell'organizzazione della Stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 5 – PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, D. Lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. Per le prestazioni richieste l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato dotato delle certificazioni richieste nel Capitolato speciale d'appalto e nel Progetto con contratto di lavoro subordinato, ovvero di somministrazione di lavoro, ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della

Stazione appaltante potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al settore socio-assistenziale. L'Appaltatore riconosce alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Stazione appaltante non idonee alla perfetta esecuzione dei servizi. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via PEC da parte della Stazione appaltante e a garantire la continuità del team di lavoro. La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento. È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai servizi e dei terzi, dandone alla Stazione appaltante opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia onere e responsabilità. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti comprese quelle indicate dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

#### **ARTICOLO 6 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**



Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, in caso in cui la Stazione appaltante rilevi un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativa a personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, D. Lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico. La Stazione appaltante predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente articolo, la Stazione appaltante provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ARTICOLO 7 - PENALI**

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di attivazione dei servizi, previsti nella documentazione di gara nonché nell'offerta tecnica presentata

dall'Appaltatore, la Stazione appaltante applicherà all'operatore economico una penale giornaliera di € 200,00 (duecento/00 euro). Resta convenuto che l'Appaltatore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca servizi non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate alla Stazione appaltante nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Stazione appaltante ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. La Stazione appaltante per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Nel caso in cui, come previsto dagli articoli 11 e 12 e dal relativo "Allegato Privacy", all'esito delle verifiche compiute dalla Stazione appaltante o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, la Stazione appaltante applicherà all'Appaltatore una penale pari ad € 200,00 (duecento/00 euro), per ogni giorno necessario all'Appaltatore per l'adozione

di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, salvo il maggior danno.

#### **ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base della valorizzazione economica dei servizi forniti espressi nell'offerta di gara. La Stazione appaltante paga l'Appaltatore con acconti mensili, in ragione di quantità/qualità della prestazione resa nel periodo di riferimento, previa emissione di regolare fattura. Ai fini dell'emissione delle fatture, l'Appaltatore è tenuta ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 24 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi dell'apposito Sistema di Interscambio previsto nelle suddette disposizioni normative (disponibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)). Le fatture presentate dall'Appaltatore dovranno essere inviate con le modalità sopra indicate utilizzando il Codice Univoco Ufficio seguente: **6IZZT2**. L'Appaltatore prende atto che i servizi oggetto del presente contratto sono finanziati con risorse stanziata nei bilanci pluriennali del Comune di Lonato del Garda. Il pagamento delle fatture, corredate dalla documentazione prevista, avverrà, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Appaltatore, secondo le modalità di cui alla vigente normativa, previa verifica da parte della Stazione appaltante della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte. Il pagamento degli acconti non costituisce accettazione della Stazione Appaltante della quota di prestazione pagata (art. 1666 co. 2 del Codice civile). I pagamenti, in acconto o saldo,

sono subordinati alla verifica di conformità a cura del responsabile unico del procedimento che attesta la regolare esecuzione della quota di prestazione da pagare. Il pagamento dell'ultima rata a saldo, e lo svincolo della garanzia fideiussoria, verrà effettuato entro trenta giorni dall'emissione del certificato finale di verifica della conformità. Troveranno applicazione le disposizioni relative alla scissione del pagamento dell'IVA dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR n. 633/1972 introducendo l'art. 17-ter. Tutti i pagamenti saranno effettuati su C/C bancario o postale intestato all'Appaltatore e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma non corrisposta dall'Amministrazione a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra, non produrrà alcun interesse. L'Amministrazione - in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9

del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesimo Ministero, fra le quali ricordiamo la n. 22 del 29 Luglio 2008, la n. 29 dell'8 settembre 2009 e la n. 27 del 23 settembre 2011, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (nuovo limite operativo introdotto dalla Legge di bilancio 2018) - procederà a verificare se il beneficiario è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L'Appaltatore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 9 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

1. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
2. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

3. che con riferimento al presente contratto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

4. il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche l'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" al pagamento del presente contratto stipulato con l'Amministrazione è il seguente: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono le seguenti:

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nato/a il **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** a **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) – Codice fiscale **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** operante in qualità di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nato/a il **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** a **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) – Codice fiscale **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** operante in qualità di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Appaltatore si impegna altresì, nell'ipotesi di affidamento di cui al precedente comma, a far sì che la Stazione appaltante possa verificare l'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti ed in particolare che nei contratti, eventualmente, sottoscritti con i sub-affidatari sia inserita, a pena di nullità

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. L'Appaltatore procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010; L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, delle eventuali variazioni dei dati forniti in ottemperanza al presente articolo, dando altresì atto che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del presente contratto, riporterà il Codice Identificativo di Gara (808245902B).

#### **ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è designato **Responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 4, punto 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'**ALLEGATO C** al presente Contratto, di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "**ALLEGATO PRIVACY**", nonché in altro atto di



natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

#### **ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Stazione appaltante di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano

o divengano di pubblico dominio.

3. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri mandanti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il contratto.

#### **ARTICOLO 13 – GARANZIE**

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia fideiussoria nella quale è prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Trattasi della garanzia fideiussoria rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – agenzia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, numero XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXXXXX, per l'importo di euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

#### **ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore ha stipulato una polizza d'assicurazione che copre i danni che possono verificarsi nell'esecuzione del contratto, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere. Detta polizza, inoltre, assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione. La polizza è valida sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – agenzia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

numero XXXXXXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
scadenza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

#### **ARTICOLO 15 – ANTIMAFIA**

L'Appaltatore, consapevole delle conseguenze anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, dichiara (DPR 445/2000): *“di non essere destinatario delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. 159/2011 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali per l'applicazione delle suddette misure nei suoi confronti”*.

Conseguentemente l'Appaltatore non è soggetto alle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011.

#### **ARTICOLO 16 – DUVRI**

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da “interferenze”, pur non materialmente allegato, è parte integrante del presente e si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Gravi o ripetute violazioni del DUVRI da parte dell'Appaltatore, previa costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

#### **ARTICOLO 18 – RECESSO**

1. La Stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo

dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

3. È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia

sottostante il presente Contratto.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

#### **ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE**

1. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- c) sono state superate le soglie fissate dalla Stazione appaltante nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell' articolo 258 TFUE, o di una sentenza

passata in giudicato per violazione del presente codice;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";

f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;

g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdicenti o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

2. La Stazione appaltante deve risolvere il contratto:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui all' articolo 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Nel caso in cui la Stazione appaltante accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la

stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione appaltante assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà segnalato dalla Stazione appaltante e, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Stazione appaltante stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di

procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ed altresì delle somme dovute alla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento, sia in applicazione delle penali contrattuali, sia per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dalla Stazione appaltante.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Stazione appaltante incamererà la garanzia definitiva.

9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 20 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE**

La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'Allegato Privacy, ovvero in altro atto di natura contrattuale da parte dell'Appaltatore e dei suoi mandanti;
- b) nel caso in cui a seguito di ispezioni svolte dall'Amministrazione o da



terzi autorizzati della Stazione appaltante, di cui all'Allegato Privacy, risultassero insussistenti le garanzie fornite dall'Appaltatore nella sua qualità di Responsabile e dei suoi mandanti;

c) nel caso in cui, a fronte della diffida della Stazione appaltante comunicata a seguito di sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Stazione o da terzi autorizzati nei confronti dell'Appaltatore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o dei Terzi autorizzati nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, come previsto al dall'Allegato Privacy.

#### **ARTICOLO 21 – LITI**

Nel caso di controversie, derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente, Stazione Appaltante e Appaltatore escludono la competenza arbitrale. Le parti eleggono l'Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia il Giudice adito a conoscere le controversie, con competenza esclusiva.

#### **ARTICOLO 22 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente e dai documenti da questo elencati, Stazione Appaltante e Appaltatore rinviano alle norme richiamate in premessa.

#### **ARTICOLO 23 - SPESE E TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le spese del presente, di rogito, bollo, registro e copia sono a carico dell'Appaltatore. Imposta di registro: le Parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente sono soggette ad IVA, per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986.

L'Appaltatore è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) pertanto, ai sensi del DPR 642/1972 Allegato B art. 27-bis, il contratto è esente dall'imposta di bollo.

Richiesto da Stazione appaltante ed Appaltatore, io Segretario comunale ho ricevuto quest'atto che, con l'ausilio di personale di mia fiducia, ho predisposto in modalità elettronica. L'ho letto alle Parti le quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo, compresi gli allegati, dei quali ho ommesso la lettura essendo loro ben noti.

A norma degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005, le Parti sottoscrivono con firma digitale e il sottoscritto chiuderà il file del contratto con la propria firma digitale. Con firma digitale:

Stazione appaltante (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Appaltatore (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Segretario comunale (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Settore Socio-Assistenziale

## **Nomina Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati**

### **Articolo 1 - PREMESSA**

Il presente allegato è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e forma parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato tra le parti. L'appaltatore si impegna a presentare all'Amministrazione garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate per assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo e, dunque, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo e con la sottoscrizione del contratto dichiara di essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato in corso di esecuzione contrattuale con il verbale di affidamento come Responsabile esterno dei trattamenti dei dati, in qualità di Responsabile primario. Il mancato rispetto da parte del Responsabile primario o del sub-Responsabile del trattamento delle disposizioni di cui al presente Allegato sarà considerato un grave inadempimento del Contratto stesso. **Ai fini del presente Atto con il termine "Fornitore" si individua l'Impresa appaltatrice designata quale Responsabile primario, in funzione della designazione fatta dall'Amministrazione in qualità di Titolare in ragione delle prestazioni in corso di esecuzione contrattuale.**

### **Articolo 2 - OGGETTO**

Il presente Allegato disciplina le istruzioni che il Fornitore (ivi incluso il trattamento ad opera di eventuale sub-appaltatore o sub-fornitore) si impegna ad osservare nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto del Comune di Lonato del Garda, Area Economico-Finanziaria/ Settore socio-assistenziale, quale Titolare (nel presente Allegato anche solo "**Amministrazione**"), nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto in essere con l'Amministrazione, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati.

### **Articolo 3 - DEFINIZIONI**

**"Dati personali dell'Amministrazione"**: i Dati Personali (nonché i dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679), concessi in licenza o diversamente messi a disposizione, trasmessi, gestiti, controllati o comunque trattati dall'Amministrazione.

**"Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali"**: tutte le leggi, disposizioni e direttive normative applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei Dati Personali, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, ma non limitatamente, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la normativa di adeguamento italiana, circolari, pareri e direttive dell'Autorità di Controllo nazionale, le decisioni interpretative adottate dallo European Data Protection Board.

**"Contratto"**: si intende il contratto stipulato tra l'Amministrazione e il Fornitore e avente ad oggetto: Servizio di assistenza domiciliare (SAD-SADH) triennio 2020/2022.

**"Misure di Sicurezza"**: le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.



# Città di LONATO del GARDA

*Provincia di Brescia*

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Settore Socio-Assistenziale

**“Dati Personali”**: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (interessato) come definita nelle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.

**“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o, qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione.

**“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l’Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione europea o degli Stati membri, il Titolare del Trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri; ovvero dall’Amministrazione.

**“Responsabile del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, L’Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare o del Contitolare del trattamento; ovvero il Fornitore;

**“Sub-Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l’Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che svolge in forza di contratto scritto con altro Responsabile del trattamento; ovvero il subappaltatore o subfornitore autorizzato dall’Amministrazione;

**“Fornitore”**: l’Impresa appaltatrice designata quale Responsabile primario, in funzione della designazione fatta dall’Amministrazione in qualità di Titolare;

**“Persone autorizzate al trattamento dei dati”**: persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori o consulenti del responsabile e/o del sub-responsabile siano state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Responsabile primario o del Sub responsabile;

**“Terzi autorizzati”**: persone terze, ovvero la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori (anche amministratori di sistema) o consulenti del Fornitore siano state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Responsabile primario o del Sub- Responsabile;

**“Violazione dei dati personali (data breach)”**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

**“Incidente di sicurezza”**: la violazione di sicurezza che comporta la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a dati e/o informazioni riservate (non dati personali), la violazione e/o il malfunzionamento di misure di sicurezza, di strumenti elettronici, hardware o software a protezione dei dati e delle informazioni.



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Settore Socio-Assistenziale

## **Articolo 4 - SICUREZZA DEI DATI PERSONALI**

Il Fornitore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso della durata del Contratto al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

## **Articolo 5 - OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE**

Il Fornitore è autorizzato a trattare per conto dell'Amministrazione i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto. A tal fine il Fornitore si impegna a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell'Amministrazione delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate dell'Amministrazione, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
  - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach)
  - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
  - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

Il Fornitore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente all'Amministrazione, in ragione dell'attività svolta.

## **Articolo 6 - ISTRUZIONI PER IL FORNITORE**

Gli elementi essenziali del trattamento sono contenuti nel presente documento, nel contratto e nei suoi allegati, nonché nei documenti tecnico – funzionali che saranno rilasciati dall'Amministrazione unitamente al verbale di affidamento in ragione delle prestazioni richieste in corso di esecuzione contrattuale. In particolare i citati documenti conterranno, la materia disciplinata, la natura e finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di Interessati.

Salvo quanto dovesse essere previsto nei documenti di cui al presente paragrafo, le Parti si danno reciprocamente atto che, alla Data di Efficacia del presente Allegato:

- le attività che prevedono il trattamento dei dati dell'Amministrazione sono: servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili residenti a Lonato del Garda;
- la durata del trattamento dei dati personali è limitata, dunque coincide, con la durata del Contratto e delle sue eventuali proroghe;



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Settore Socio-Assistenziale

- la natura e lo scopo del trattamento, tenuti conto i requisiti di legittimità stabiliti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, la gestione dei servizi di cui sopra;
- i Dati Personali dell'Amministrazione sono i dati dei cittadini;
- il Fornitore, al termine della durata del Contratto, come eventualmente prorogato, elimina, con tecniche adeguate e sicure, i dati del sistema informatico del DLCl in suo possesso;
- i rappresentanti per l'Amministrazione incaricati della sorveglianza delle procedure previste dal presente sono il Responsabile dei Dati Personali dell'Amministrazione medesima e il Referente per la sicurezza del Comune di Lonato del Garda.

## **Articolo 7 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

1. trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;
2. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate impartite dall'Amministrazione con il presente Allegato e con eventuali istruzioni documentate aggiuntive. Qualora il Fornitore reputi che un'istruzione sia, o possa essere, contraria alla Normativa in materia di protezione dei dati, ivi incluso il GDPR, deve informarne immediatamente l'Amministrazione;
3. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate dell'Amministrazione di cui al precedente comma anche nei casi di trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Fornitore; in tale ultimo caso il Fornitore dovrà informare l'Amministrazione di tale obbligo giuridico prima che il trattamento abbia inizio, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
4. garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR.
5. garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;
6. garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
  - si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  - abbiano ricevuto, e ricevano, da parte del Fornitore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
  - accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dall'Amministrazione.
7. tenere conto nell'esecuzione delle attività contrattuali dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by default) anche mediante l'ausilio delle istruzioni documentate impartite dal Titolare del trattamento;
8. conferire all'Amministrazione eventuale copia dei dati personali dei dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori o altro personale del Fornitore nel corso delle attività oggetto del Contratto esclusivamente per finalità relative all'esecuzione delle attività contrattuali ed amministrativo - contabili oltre che per la sicurezza delle sedi e dei sistemi. Il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Addendum, autorizza l'Amministrazione, esclusivamente per le suddette finalità, ad estrarre tali dati personali dai propri sistemi informativi.

Qualora richiesto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali, l'Amministrazione e il Fornitore convengono di sottoscrivere un accordo aggiuntivo, di modifica o di aggiornamento che



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Settore Socio-Assistenziale

potrà essere necessario anche per consentire il trasferimento di tali dati personali qualora non rientrino nella sua giurisdizione di origine ai sensi delle Norme sul Trattamento dei Dati Personali.

## **Articolo 8 – OBBLIGHI DEL FORNITORE NELL'ABITO DEI DIRITTI ESERCITATI DAGLI INTERESSATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il Fornitore deve collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovvero alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Il Fornitore deve dare supporto, in tale attività, affinché il riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati avvenga senza giustificato ritardo. A tal fine il Fornitore deve adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto dell'Amministrazione completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR (cfr. successivo paragrafo III del presente Allegato) e mettere tale registro a disposizione dell'Amministrazione affinché si possa ottemperare senza ingiustificati ritardi alle istanze formulate dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR. Qualora gli Interessati esercitino un diritto previsto dal GDPR trasmettendo la relativa richiesta al Fornitore, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione, per posta elettronica all'Amministrazione.

## **Articolo 9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE CHE RICORRE A TERZI AUTORIZZATI**

Il Fornitore può ricorrere a Terzi Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento esclusivamente nei casi in cui abbia ricevuto espressa autorizzazione scritta dall'Amministrazione. Nell'ipotesi in cui il Fornitore, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, abbia designato un Terzo Autorizzato, il Fornitore e il Terzo autorizzato dovranno essere vincolati da un accordo scritto recante tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente Contratto e relativi Allegati e di cui alle ulteriori eventuali istruzioni documentate aggiuntive impartite dall'Amministrazione.

Il Fornitore deve formulare per iscritto all'Amministrazione la domanda di autorizzazione alla nomina di un Terzo Autorizzato, specificando

1. le attività di trattamento da delegare;
2. il nominativo/ragione sociale e gli indirizzi del Terzo;
3. i requisiti di affidabilità ed esperienza - anche in termini di competenze professionali, tecniche e organizzative nonché con riferimento alle misure di sicurezza - del Terzo in materia di trattamento dei dati personali;
4. il contenuto del relativo contratto tra il Fornitore e il Terzo autorizzato.

In particolare, il Fornitore deve garantire che il Terzo Autorizzato assicuri l'adozione di misure, logiche, tecniche ed organizzative adeguate di cui al presente contratto ed alla normativa e regolamentazione in materia ed alle istruzioni impartite dall'Amministrazione in materia di protezione dei dati personali. Resta, in ogni caso, ferma la successiva facoltà dell'Amministrazione di opporsi all'aggiunta o sostituzione del Terzo Autorizzato con altri soggetti Terzi. Le istruzioni impartite dal Fornitore a qualsiasi Terzo dovranno avere il medesimo contenuto e perseguire i medesimi obiettivi delle istruzioni fornite al Fornitore dall'Amministrazione nei limiti dei trattamenti autorizzati in capo al Terzo. A tal fine, l'Amministrazione può in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del Terzo Autorizzato, anche per mezzo di audit e assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti mediante il proprio personale oppure tramite soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti l'Amministrazione, in conformità a



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Settore Socio-Assistenziale

quanto contrattualmente previsto, può risolvere il contratto con il Fornitore. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle Norme in materia di protezione dei dati personali, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale come contrattualmente previsto e diffiderà lo stesso a far adottare al Terzo Autorizzato tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio relativo alla violazione dei dati, alla gravità della violazione verificatasi e degli incidenti di sicurezza).

In caso di mancato adeguamento da parte del Terzo Autorizzato e/o del Fornitore a tale diffida l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **Articolo 10 – IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL FORNITORE**

Il Fornitore è obbligato a predisporre, conservare, aggiornare - anche con l'ausilio del proprio Responsabile della protezione dei dati - un registro, in formato elettronico di tutte le categorie di attività relative al trattamento (o ai trattamenti) svolti per conto del Titolare del Trattamento, come prevede l'art. 30, comma 2, del GDPR.

In particolare, il Registro del Fornitore dei trattamenti svolti per conto dell'Amministrazione deve contenere:

1. il nome e i dati di contatto del Fornitore (e, se del caso, di Terzi Autorizzati) del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Fornitore agisce, del rappresentante (eventuale) del Fornitore e del Terzo Autorizzato, nonché del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
2. le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
3. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
4. una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto per un trattamento corretto e sicuro ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

## **Articolo 11 – OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il Responsabile del trattamento assiste e collabora pienamente con l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR, come di seguito descritto.

## **Articolo 12 – MISURE DI SICUREZZA**

Il Fornitore deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR. I criteri per la valutazione del rischio devono essere previamente condivisi e approvati dall'Amministrazione. Tali misure comprendono tra le altre:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;





# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Settore Socio-Assistenziale

- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR)].

Nel valutare l'adeguatezza del livello di sicurezza il Fornitore deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento (o dai trattamenti), che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, o dal trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Nell'effettuare l'analisi dei rischi il Fornitore utilizza i criteri di valutazione del rischio condivisi ed approvati dall'Amministrazione. All'esito dell'analisi dei rischi, le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR devono essere condivise ed approvate dall'Amministrazione.

I risultati dell'analisi dei rischi per l'individuazione delle misure di sicurezza adeguate andranno riportati dal Fornitore in un apposito documento contenente almeno le seguenti informazioni: identificazione e classificazione dei dati personali trattati anche in termini di riservatezza ed integrità; classificazione del trattamento anche in termini di disponibilità; valutazione dei rischi per l'interessato e inerenti il trattamento stesso; l'identificazione delle misure di sicurezza così come richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

L'attività di identificazione dei dati personali oggetto del trattamento dovrà seguire i criteri di privacy by default di cui all'art. 25 del GDPR. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, GDPR il Fornitore deve garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

## **Articolo 13 – OBBLIGHI DEL FORNITORE NELLE IPOTESI DI “DATA BREACH”**

Il Fornitore deve assistere e collaborare pienamente con l'Amministrazione, nelle attività di adempimento di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR in materia di violazioni di dati personali, ovvero di data breach. In particolare, il Fornitore deve:

- predisporre e aggiornare un registro contenente tutte le violazioni dei dati personali sia dai trattamenti e seguiti per conto dell'Amministrazione, al fine di facilitare quest'ultima nelle attività di indagine a seguito di data breach;
- comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo, che si è verificata una violazione dei dati personali da quando il Fornitore, o un suo Terzo Autorizzato, ne ha avuto conoscenza o ha avuto elementi per sospettarne la sussistenza. Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta, in modo conforme ai criteri previsti dall'art. 33 del GDPR e deve essere trasmessa unitamente a ogni documentazione utile all'Amministrazione per consentirle di notificare la violazione all'Autorità di controllo competente entro e non oltre il termine di 72 ore da quando ne ha avuto conoscenza;
- indagare sulla violazione di dati personali adottando tutte le misure tecniche e organizzative e le misure rimediali necessarie a eliminare o contenere l'esposizione al rischio, collaborare con l'Amministrazione nelle attività di indagine, mitigando qualsivoglia danno o conseguenza lesiva dei diritti e delle libertà degli Interessati (misure di mitigazione) nonché ponendo in atto un piano di misure, previa approvazione dell'Amministrazione, per la



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Settore Socio-Assistenziale

riduzione tempestiva delle probabilità che una violazione simile di dati personali possa ripetersi;

- nel caso in cui l'Amministrazione debba fornire informazioni (inclusi i dettagli relativi ai servizi prestati dal Fornitore) all'Autorità di controllo il Fornitore supporterà l'Amministrazione nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Fornitore e/o di suoi Terzi Autorizzati.

## **Articolo 14 – OBBLIGHI DEL FORNITORE NELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Per svolgere la valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali l'Amministrazione può consultarsi con il proprio Responsabile della protezione dei dati (art. 35, comma 2, del GDPR).

Il Responsabile del trattamento si impegna ad assistere l'Amministrazione, a livello tecnico e organizzativo, nello svolgimento della valutazione d'impatto, così come disciplinata dall'art. 35 del GDPR, in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (di seguito anche "PIA") o dell'aggiornamento della PIA. I risultati della valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR per l'individuazione delle misure di sicurezza necessarie andranno riportati dal Fornitore nel documento di analisi del rischio di cui al precedente articolo).

Il Fornitore si impegna altresì ad assistere l'Amministrazione nell'attività di consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 36 del GDPR.

## **Articolo 15 – ULTERIORI OBBLIGHI DI GARANZIA DEL FORNITORE DEL TRATTAMENTO**

Il Fornitore si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali siano precisi, corretti e aggiornati durante l'intera durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Fornitore, o da un Terzo da lui autorizzato, nella misura in cui il Fornitore sia in grado di operare in tal senso.

Il Fornitore si impegna a trasmettere all'Amministrazione tutte le informazioni e la documentazione che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere durante il Contratto al fine di verificare la conformità del Fornitore (o del Terzo Autorizzato come sub-appaltatore e sub-fornitore) con il presente Allegato, le Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e le Misure di sicurezza. Il Fornitore garantisce all'Amministrazione, o ai suoi rappresentanti debitamente autorizzati, la possibilità di svolgere, con ragionevole preavviso, attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi condotte da soggetti autorizzati e incaricati dall'Amministrazione, delle attività di trattamento dei Dati Personali eseguite dal medesimo Fornitore, ivi incluso l'operato degli eventuali amministratori di sistema, allo scopo di verificarne la conformità con il Contratto (ivi inclusi i rispettivi Allegati), con le Istruzioni dell'Amministrazione e le Norme in materia di Trattamento dei Dati. Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione senza alcun ritardo e/o omissione, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la sua conformità con gli obblighi previsti nel Contratto. Nel caso in cui all'esito delle verifiche periodiche, delle ispezioni, audit e assessment le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza risultino inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali previste dal Contratto diffidandolo ad adottare le misure necessarie entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio violazione e/o



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Settore Socio-Assistenziale

della gravità della violazione verificatasi). In caso di mancato adeguamento da parte del Fornitore a tale diffida l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo il Fornitore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente all'Amministrazione ogni provvedimento di un'Autorità di controllo, o dell'Autorità giudiziaria relativo ai Dati Personali dell'Amministrazione salvo il caso in cui tale comunicazione non sia vietata dal provvedimento o dalla legge. In simili circostanze, salvo divieti previsti dalla legge, il Fornitore deve:

1. informare l'Amministrazione tempestivamente, e comunque entro 24 ore dal ricevimento della richiesta di ostensione;
2. collaborare con l'Amministrazione, nell'eventualità in cui lo stesso intenda opporsi legalmente a tale comunicazione;
3. garantire il trattamento riservato di tali informazioni.

Il Fornitore prende atto e riconosce che, nell'eventualità di una violazione delle disposizioni del presente Allegato, oltre all'applicazione delle clausole di risoluzione del contratto e delle penali, nonché all'eventuale risarcimento del maggior danno, l'Amministrazione avrà la facoltà di ricorrere a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento, l'utilizzo o la divulgazione dei Dati Personali. Il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati (sub-fornitori).

## **Articolo 16 - TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

L'Amministrazione può autorizzare per iscritto il Fornitore, o un suo Terzo Autorizzato, al trasferimento dei Dati personali (o parte di tali dati) verso paesi terzi o organizzazioni internazionali nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR. Nel caso in cui l'Amministrazione, in relazione all'esecuzione da parte del Fornitore del trattamento dei suoi servizi e/o all'adempimento degli obblighi assunti con il Contratto, consenta al Fornitore (o a un sub-fornitore) il trasferimento dei dati Personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, il Fornitore deve:

- convenire (e impegnarsi affinché i suoi sub-fornitori convengano) di ottemperare agli obblighi previsti nelle clausole del Contratto;
- garantire che, prima di tale trasferimento, l'Amministrazione e/o il Fornitore stipulino un accordo per l'accesso ai dati come indicato dalla Commissione Europea;
- inserire nell'accordo di trasferimento dei Dati personali le disposizioni delle clausole contrattuali e delle Norme applicabili in materia di Trattamento dei Dati Personali.

## **Articolo 17 - OBBLIGHI DEL FORNITORE DEL TRATTAMENTO AL TERMINE DEL CONTRATTO**

Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Settore Socio-Assistenziale

Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati il Fornitore dovrà cancellare o restituire in modo sicuro all'Amministrazione tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali. Il Fornitore deve documentare per iscritto all'Amministrazione tale cancellazione.

## **Articolo 18 - MODIFICHE DELLE LEGGI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'eventualità di qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Fornitore collaborerà con l'Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti durante l'esecuzione del Contratto.

Il Comune di Lonato del Garda (per il legale rappresentante protempore)

Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria

Dott. Davide Boglioni

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate  
e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa



Accettazione dell'Incarico

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate  
e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa